



ORDINANZA SINDACALE N. 96 del 26.02.2021

OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO **Autorità sanitaria locale**

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";

Viste:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 .02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con Legge 22 maggio 2020, n. 35, ai sensi del cui art.1 "*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del

medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. *All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021» omissis....*";
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 con il quale sono state introdotte modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, estendendo il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo da trenta a cinquanta giorni;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati:

- il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
- il DPCM 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;

Atteso che con i richiamati DD.PP.CC.MM sono state dettate, in attuazione del dettato legislativo, disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tutto il territorio nazionale;

Viste:

- le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dirette all'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza con particolare attenzione alla realtà territoriale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (21A01169) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2021), con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la Regione Campania è stata classificata in cd "Zona Arancione", applicandosi, di conseguenza le misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14.01.2021 fino al 6 marzo 2021, ossia "misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";

Considerato che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 ed arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate al predetto scopo è

stata assunta da questa amministrazione quale direttrice del proprio operato l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta a fornire risposta in modo efficiente e tempestivo alle problematiche emergenti nel pieno rispetto delle direttive impartite per dare attuazione al dettato normativo in materia;

Rilevato che:

- nel territorio comunale si sta registrando nuovamente un numero rilevante di contagi da COVID19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
- ad oggi si ravvisa la necessità di tutelare con tempestività la salute della popolazione in considerazione della preoccupante evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto ed alla luce della diffusione di varianti al virus;
- si rende necessaria l'adozione di misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sulla popolazione e di limitare gli spostamenti e le situazioni che favoriscono gli assembramenti di persone;

Rappresentato che i dati epidemiologici diramati dalla Regione Campania mostrano un livello di incidenza della malattia sul territorio regionale tale da mantenere alta l'attenzione al fine di scongiurare un'ulteriore rapida progressione dei contagi;

Evidenziato che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria impone la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardia della salute pubblica;

Ritenuto di approntare le seguenti misure organizzative di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata:

- lo svolgimento dell'attività didattica esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale salvo la garanzia dello svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/ o con disabilità, su istanza dei genitori;
- la chiusura dei circoli sociali nonché del parco giochi al fine di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone;
- la sospensione del mercato settimanale nella giornata del venerdì;
- il divieto di raduno dei cori parrocchiali, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale;
- la celebrazione delle cerimonie funebri esclusivamente in forme privata e limitatamente ai parenti stretti;
- l'ingresso contingentato al cimitero comunale, con presenza di massimo 30 persone contemporaneamente e con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;
- la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente in materia, dando atto che gli uffici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici;
- l'obbligo assoluto in capo ai titolari degli esercizi commerciali, relativamente alle categorie merceologiche in attività in forza delle disposizioni regolanti la materia, di garantire accessi contingentati laddove le dimensioni dei locali non assicurino il rispetto del distanziamento dei clienti consentendo pertanto ingressi singoli;
- l'obbligo di chiusura alle ore 18.00 degli esercizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande;
- il divieto assoluto di assembramento nelle strade e spazi pubblici;
- l'anticipazione alle **21.00** dell'orario del coprifuoco.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto l'art.50 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ai sensi del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

ORDINA

con decorrenza dal 28 febbraio 2021 e fino al 7 marzo 2021, per quanto in premessa riportato e motivato, sulla base del numero dei nuovi contagi rilevati ed al fine di evitare il propagarsi dell'epidemia, in via precauzionale l'adozione delle seguenti misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid 19:

- lo svolgimento dell'attività didattica esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale salvo la garanzia dello svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/ o con disabilità, su istanza dei genitori;
- la chiusura dei circoli sociali nonché del parco giochi al fine di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone;
- la sospensione del mercato settimanale nella giornata del venerdì;
- il divieto di raduno dei cori parrocchiali, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale;
- la celebrazione delle cerimonie funebri esclusivamente in forme privata e limitatamente ai parenti stretti;
- l'ingresso contingentato al cimitero comunale, con presenza di massimo 30 persone contemporaneamente e con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;
- la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente in materia, dando atto che gli uffici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici;
- l'obbligo assoluto in capo ai titolari degli esercizi commerciali, relativamente alle categorie merceologiche in attività in forza delle disposizioni regolanti la materia, di garantire accessi contingentati laddove le dimensioni dei locali non assicurino il rispetto del distanziamento dei clienti consentendo pertanto ingressi singoli;
- l'obbligo di chiusura alle ore 18.00 degli esercizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande;
- il divieto assoluto di assembramento nelle strade e spazi pubblici;
- l'anticipazione alle **21.00** dell'orario del coprifuoco.

DISPONE

1. la trasmissione del presente provvedimento alle Forze dell'Ordine per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
2. la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web del Comune;

AVVERTE

- Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
- Che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Tutte le forze di Polizia vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Maiori, 26 febbraio 2021

Il Sindaco
f.to Antonio Capone